

COMUNE DI CASALGRANDE
Provincia di Reggio Emilia

RINNOVO CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA IL COMUNE DI CASALGRANDE E L'ASSOCIAZIONE "VOLONTARI DELLA SICUREZZA" PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' AUSILIARIA DI POLIZIA AMMINISTRATIVA, NONCHE' PER PARTICOLARI ESIGENZE DI SOLIDARIETA' SOCIALE SUL TERRITORIO COMUNALE.

.....

Con la presente scrittura privata, da valere a tutti gli effetti di legge, l'anno duemiladodici il giorno 15 gennaio nella Residenza Municipale, tra i Sigg.ri:

- **MAREGGINI RINA** nata a Reggio Emilia il 16/07/1960, in qualità di responsabile del servizio Sport-Manifestazioni, la quale dichiara di agire e di stipulare la presente convenzione nel solo interesse ed in rappresentanza del Comune di Casalgrande.

- **GOTTARDI GIANPAOLO** nato a Casalgrande (RE) il 23/01/1956 e residente a Castellarano (RE) in via L. Ariosto n. 24 c.f. GTTGPLL56A23B893D che agisce e stipula la presente convenzione in qualità di presidente del CORPO COMUNALE VOLONTARI DELLA SICUREZZA Onlus, con sede in Sassuolo, via Fenuzzi 5, Cod. Fisc. 93029750366, iscritto nel registro del Volontariato della provincia di MO con atto n. 124 del 24.07.2008, autorizzato in forza delle norme statutarie;

PREMESSO CHE

- la convenzione con l'Associazione VOLONTARI DELLA SICUREZZA Onlus è prossima alla scadenza contrattualmente prevista per il 31.12.2015;

- la suddetta associazione è regolarmente costituita e che non è in corso procedura di revoca;

- la legge 11 agosto 1991 n. 226 riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli Enti pubblici;

- la L.R. 2 settembre 1996, n. 37 di attuazione della legge sopraccitata, disciplina i rapporti tra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato, per un rapporto teso ad adeguare l'azione pubblica e quella volontaria alle esigenze e alle attese della collettività;

- la L.R. 4 dicembre 2003, n. 24 recante "Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza" indica espressamente le finalità in base alle quali utilizzare forme di volontariato;

- l'amministrazione comunale di Casalgrande a sostegno delle attività sportive e ricreative, alla luce della collaborazione con l'associazione stessa considerata positiva e al fine di garantire un adeguato livello di sicurezza durante tali manifestazioni, intende addivenire alla stipula di una convenzione con l'associazione di Casalgrande "VOLONTARI DELLA

SICUREZZA” Onlus al fine di individuare le prestazioni oggetto della presente convenzione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1: OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione regola i rapporti che si instaurano tra il Comune di Casalgrande e l'associazione VOLONTARI DELLA SICUREZZA Onlus per un servizio pubblico volontario aggiuntivo e non sostitutivo di quello ordinariamente svolto dalle strutture di Polizia Locale.

Lo spirito della presenza del volontario deve pertanto essere improntato ad una figura che contribuisce, mediante una collaborazione con la Polizia Municipale, a realizzare una presenza attiva sul territorio con il fine di migliorare tutti quei servizi che prevedono la presenza di personale qualificato con il fine di promuovere l'educazione alla convivenza e il rispetto della legalità, la mediazione dei conflitti e il dialogo tra le persone, l'integrazione, l'inclusione sociale.

Fermo restando le finalità e gli obiettivi che la L.R. (n.24 del 04.12.2003) individua per tali forme di volontariato, è da escludere la possibilità di accertamento, compreso l'accertamento dell'identità personale e di contestazione delle violazioni previste da disposizioni di legge o da regolamenti, salvo che non siano stabilite da altre norme di legge.

Art. 2: DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione avrà la durata di anni 3 a decorrere dal 01-01-2016 e sino al 31-12-2018.

Art. 3: MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

Il Comune di Casalgrande al fine di garantire nell'ambito del proprio territorio comunale, un'attività di promozione della sicurezza stradale, osservazione del territorio e segnalazione in generale, concorda con l'associazione VOLONTARI DELLA SICUREZZA Onlus, una forma di attiva collaborazione attraverso le attività di seguito riportate:

- Attività di informazione rivolte ai cittadini;
- Attività di osservazione del territorio comunale, in particolare delle aree pubbliche, dei parchi, degli impianti sportivi e del patrimonio ambientale e culturale in genere;
- Assistenza durante le manifestazioni aventi carattere sportivo, culturale e ricreativo promosse e/o patrocinate dalla stessa Amministrazione/comunale;
- Assistenza in occasione di gravi incidenti e calamità naturali.

Il programma annuale delle attività sarà predisposto congiuntamente con l'amministrazione comunale unitamente ad un responsabile dell'Associazione.

Per eventuali interventi connessi ad emergenze imputabili ad avvenimenti imprevedibili che richiedono l'intervento immediato, si potrà prendere accordi verbali tra le parti. Nello svolgimento di tale attività il volontario acquisisce capacità di osservazione del territorio e di segnalazione alla Polizia Municipale, delle informazioni che possono risultare utili per migliorare la qualità delle relazioni e delle attività nello spazio pubblico urbano.

La collaborazione di cui sopra, viene condotta, fatte salve le situazioni di emergenza che richiedano interventi di Protezione Civile a seguito dei quali il personale volontario potrebbe essere destinato ad altri compiti.

Art. 4: PERSONALE

Per lo svolgimento delle attività di cui sopra l'associazione garantisce la disponibilità di soci volontari, assicurando la loro specifica competenza e prestazione per gli interventi cui sono destinati. L'attività dei volontari viene svolta gratuitamente e non può essere retribuita in alcun modo.

I volontari soci dell'Associazione saranno impiegati secondo le modalità e i tempi nelle ore più funzionali agli obiettivi perseguiti, previa intesa con il Comandante del Corpo di Polizia Municipale di Casalgrande. Il personale volontario durante l'espletamento delle attività dovrà essere provvisto di specifico abbigliamento identificativo, che ne consenta l'immediata riconoscibilità da parte della cittadinanza.

Il personale è obbligato ad esibire ai cittadini che ne facciano richiesta la tessera di riconoscimento rilasciata dall'Associazione.

Art. 5: DIPENDENZA

L'attività sarà esplicata in ordine alle richieste che di volta in volta perverranno dall'autorità comunale e articolata secondo le disponibilità dei soci e concordate con il presidente dell'Associazione stessa. Il presidente dell'associazione nominerà un referente per il comune di Casalgrande il quale dovrà coordinarsi con il Comandante del corpo di Polizia Municipale per concordare i programmi delle attività da svolgere, ai sensi dell'art. 8 L.R. 24/03.

Art. 6: COPERTURA ASSICURATIVA

L'Associazione si impegna inoltre a trasmettere all'Amministrazione Comunale entro 30 giorni dalla vigenza della presente convenzione copia delle polizze assicurative relativamente agli infortuni ai soci volontari, alla responsabilità civile verso terzi in relazione allo svolgimento delle attività assumendosi tutte le responsabilità.

Art. 7: ONERI FINANZIARI

L'Amministrazione Comunale si impegna a corrispondere all'Associazione un mero contributo annuale di € 1.000,00 fino alla scadenza della convenzione stessa il 31.12.2018.

Art. 8: MONITORAGGIO DELL'ATTIVITA'

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di verificare le attività svolte sotto il profilo della qualità del servizio prestato, alla presenza del responsabile dell'Associazione.

Eventuali osservazioni, devono essere comunicate all'Associazione per iscritto entro 15 gg dalla verifica, affinché essa adotti i necessari provvedimenti.

Art. 9: REVOCA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione può essere revocata in qualsiasi momento per le seguenti ragioni:

- a) in caso di scioglimento dell'Associazione;
- b) in caso di dimostrata irregolare o poco qualificata attività;
- c) per infrazione alle norme previste nella presente convenzione.

Art 10: IMPEGNI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli associati che prestano la propria attività sono tenuti ad osservare l'obbligo di riservatezza delle informazioni di cui eventualmente vengono a conoscenza nell'espletamento del servizio, nel rispetto del codice di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003).

L'Associazione garantisce la tempestiva comunicazione all'Amministrazione comunale di eventuali variazioni concernenti:

- numero, modalità e tempi di impiego di volontari adibiti alle prestazioni oggetto della convenzione;
- nominativi dei volontari facenti parte dell'associazione impegnati nel servizio oggetto della convenzione;

Art 11: IMPEGNI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

L'Amministrazione assicura l'emanazione degli atti necessari a rendere possibile ed efficace l'attività di servizio e garantisce la tempestiva presenza ed intervento per quanto di propria competenza istituzionale.

Art 12: SPESE DI STIPULAZIONE

La presente convenzione, redatta in duplice originale, è esente dall'imposta di bollo e imposta di registro ai sensi dell'art. 8 comma 1 della legge regionale 266/1991.

Art 13: NORME DI RISERVATEZZA

Il comune di Casalgrande ai sensi dell'Art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 informa che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali.

Letto, confermato e sottoscritto

p./L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

(Mareggini Rina)

p./l'ass. VOLONTARI
DELLA SICUREZZA Onlus
(Gottardi Gianpaolo)